

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile **PROVINCIA DI CHIETI** 

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 23 giugno 2014 n. 108

OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CORSO MATTEOTTI". INIZIATIVA "MONDIALI IN CORSO". PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di giugno alle ore 13,45 nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

#### Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI

2. Sig. Giannicola DI CARLO

3.Sig.ra Lea RADICO

4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 7.6.2014 prodotta dal presidente pro-tempore dell' Associazione di promozione sociale "Corso Matteotti", con sede in Ortona, C.so Matteotti n.79, assunta al

protocollo generale dell'Ente al n.15635 del 9.6.2013 con la quale veniva comunicato lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Mondiali in corso" che prevede la proiezione delle partite di calcio del campionato mondiale 2014 in Largo Riccardi nelle seguenti serate: 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 24 - 28 - 29 giugno 2014; 4 - 8 - 9 - 12 e 13 luglio 2014;

**RITENUTE** le finalità dell'evento, di indubbio interesse sociale in quanto volto a favorire l'aggregazione, soprattutto dei giovani, in un sano contesto sportivo;

**VISTO** l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.";

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita "in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione";

**VISTO** il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: "di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR - Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

**CONSIDERATO che** l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere adottare i provvedimenti necessari per favorire lo svolgimento dell'evento di che trattasi;

**VISTI** i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

#### **DELIBERA**

- 1)- Concedere, a titolo di compartecipazione economica all'evento, all' Associazione di promozione sociale "Corso Matteotti", con sede in Ortona, C.so Matteotti n.79,, l'uso gratuito del suolo pubblico in Largo Riccardi, necessario per la realizzazione dell'evento, nelle seguenti serate: 13 14 17 18 20 24 28 29 giugno 2014; 4 8 9 12 e 13 luglio 2014;
- 2)- Dare atto che:
- a)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;
- b)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ILSEGRETARIO GENERALE F.to <b>M. COLAIEZZI</b>	IL PRESIDENTE F.to <b>V. d'OTTAVIO</b>	L'ASSESSORE ANZIANO F.to <b>R. SERAFINI</b>
La presente deliberazione è stata publ www.comune.ortona.chieti.it – e vi rima		
Ortona, 30 giugno 2014	IL S	SEGRETARIO GENERALE F.to <b>M. COLAIEZZI</b>
La suestesa deliberazione è stata dichiar	rata immediatamente esegui	bile.
Ortona, 30 giugno 2014		

IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI